

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2007/50/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2007

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di *spodoptera exigua*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 giugno 2000, la Germania ha ricevuto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la domanda con la quale una task force, costituita dalla Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG e dalla UBE Europe GmbH (quest'ultima ha nel frattempo lasciato la task force), chiedeva l'inclusione del beflubutamid tra le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2000/784/CE <sup>(2)</sup>, la Commissione ha confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che in linea di principio poteva essere ritenuto conforme alle prescrizioni in materia di dati e di informazioni previste dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (2) Il 12 luglio 1996, i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la domanda con la quale la Biosys (adesso Certis USA) chiedeva l'inclusione del virus della poliedrosi nucleare di *spodoptera exigua* (di seguito «VPN *spodoptera exigua*») tra le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 97/865/CE <sup>(3)</sup>, la Commissione ha confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che in linea di principio poteva essere ritenuto conforme alle prescrizioni in materia di dati e di informazioni previste dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per gli utilizzi proposti dai richiedenti. Gli

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.

Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i progetti di rapporto di valutazione riguardanti queste sostanze, rispettivamente il 13 agosto 2002 (beflubutamid) e il 1º novembre 1999 (VPN *spodoptera exigua*).

- (4) I progetti di rapporto di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame è stato portato a termine il 15 maggio 2007 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione riguardanti il beflubutamid e il VPN *spodoptera exigua*.
- (5) I diversi esami effettuati hanno mostrato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive interessate possono, in generale, essere ritenuti conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. Occorre dunque includere il beflubutamid e il VPN *spodoptera exigua* nell'allegato I, in modo che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere concesse in tutti gli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva.
- (6) Fermi restando gli obblighi che la direttiva 91/414/CEE fa derivare dall'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri dovrebbe essere concesso un termine di sei mesi dall'inclusione delle sostanze attive interessate per riesaminare le autorizzazioni provvisorie esistenti dei prodotti fitosanitari che contengono il beflubutamid o il VPN *spodoptera exigua*, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni pertinenti di cui all'allegato I. Gli Stati membri dovrebbero trasformare le autorizzazioni provvisorie esistenti in autorizzazioni complete, modificarle o revocarle conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall'allegato III relativamente a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (7) Occorre dunque modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.